

NOVITA' PER CODICE ASSICURAZIONI (volute dalle Assicurazioni, però con effetti per loro PERVERSI non fanno neanche "scrivere" i loro interessi). Legge 124 2017

Art. 148 – Sembra dire che il danneggiato ha diritto alla riparazione.... (anche se antieconomica ?). Non lo dice. Ma che altro vuol dire, allora. ? Poi può andare dai carrozzieri (non carrozzai please) da 60 euro ora ma si deve accontentare di quelli da 40 max 50 ? Non lo dice. Pare dire però "va dove vuole"). Caos.

Art. 149 bis - Tratta un argomento affine. La cessione. La preoccupazione, in entrambe le norme, è che venga emessa la fattura. Grande sforzo per il legislatore. Il Giudicante ci era già arrivato.

Mi permetto trattasi di norme prive di senso, così come formulate.

Art. 139 – Riscrive per la terza volta (dopo di due commi dell'art. 32 L. 27/12 ed il nuovo (ex) 139 cda, ora rifatto ancora) la necessità dell'accertamento strumentale. Stavolta, per strafare, aggiunge però (per togliere ogni dubbio alla tesi contraria a quella che vuole sostenere) sia la parola CLINICO e poi quella VISIVO. Volevano ribadire la non risarcibilità ? Hanno scritto l'esatto contrario. Voglio conoscere il redattore (che peraltro all'articolo 1 comma 3 della legge 124/17 scrive "in fine" anziché "infine"). Genio.

Penoso e insignificante poi il riferimento espresso alle cicatrici. E un soprasso no ?

Art. 201. – Mi pare tratti degli accertamenti tramite "scatola nera", non altro.

Art. 135 – Per finire i testi possono essere indicati solo che rilevati dalla PG oppure indicati nella CAI o infine se indicati nella richiesta risarcitoria (poi "burla" nell'imporre alla compagnia di invitare ad indicare i testi). Non si possono inventare pardon indicare testi in citazione. Grosso modo.